

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberto Aponte - Presidente
dott. Pietro Guidotti - Consigliere
dott. Anna De Cristofaro - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. *omissis* promossa da:

SOCIETA'

Appellante

Contro

BANCA

Appellata e appellante incidentale

nonché contro

TIZIA

Appellata contumace

IN PUNTO A:

l'appello per la riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Bologna seconda sezione civile depositata il 26 agosto 2014 nella causa n. *omissis* r.g.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 febbraio 2018 come dai rispettivi atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, ha deciso non definitivamente sulle domande proposte in giudizio dalla SOCIETA' per l'accertamento della responsabilità della BANCA a cui veniva ascritta la violazione delle norme sul mandato e di quelle del T.U.B., ove ritenute applicabili, in concorso con la dipendente infedele TIZIA responsabile della sottrazione di somme mediante la falsificazione della firma del legale rappresentante Sig. *omissis* apposta su numerosi assegni per l'importo complessivo di euro 287.541,54, con richiesta di condanna di entrambi al risarcimento dei danni conseguenti.

1.2. La società, che esponeva di avere scoperto la falsificazione proprio grazie alla richiesta di chiarimenti formulata dall'allora Direttore della BANCA, che aveva rilevato un eccessivo ammontare di insoluti, agiva anche per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi sulle somme derivanti dalla falsificazione nonché per quelle dovute all'applicazione di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto non dovute, pari ad almeno euro 84.121,00, censurando anche l'illegittimità delle date di addebito e accredito delle

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel De Cristofaro, n. 1692 del 20 giugno 2018

somme, apposte dalla banca rispetto all'effettivo esborso e percezione. Con richiesta di consulenza tecnica per l'accertamento di quanto sopra.

1.3. Nel corso del giudizio, si costituiva TIZIA per contestare la propria responsabilità, in mancanza di prove sulla falsificazione, ed eccepire che il riconoscimento di debito di cui alla scrittura a sua firma del 31 luglio 2003 (allegata dall'attrice) era privo di validità in quanto carpito con l'uso di violenza morale. La stessa sottolineava di aver formulato istanza di applicazione della pena nell'ambito del procedimento penale a suo carico e che l'eventuale sentenza emessa nei suoi confronti non poteva fare stato nei giudizi civili o amministrativi. Precisava di non essere tenuta in alcun modo a rispondere in relazione alle domande di restituzione di interessi convenzionali rivolte alla banca, per la diversità del titolo.

1.4. La Banca, nel costituirsi, contestava tutti gli assunti di SOCIETA' deducendo che la firma falsa di traenza sugli assegni era in tutto e per tutto simile a quella rilasciata dal legale rappresentante nello *specimen* richiesto dalla banca all'atto della conclusione del contratto di conto corrente; inoltre, era assai peculiare che il legale rappresentante di SOCIETA' non si fosse accorto dell'eccessivo numero di assegni emessi e che avesse ommesso di controllare i blocchetti di assegni a disposizione, dai quali venivano tratti assegni sia genuini che apocriefi; parimenti discutibile era l'omesso controllo, da parte di SOCIETA' *omissis* degli estratti conto regolarmente inviati dalla banca.

Tutto ciò avrebbe dovuto indurre a ravvisare quantomeno il concorso di colpa del danneggiato, tanto più che era stata proprio la segnalazione dell'allora direttore della filiale che aveva consentito la rilevazione dell'illecito della dipendente. Ancora, la Guardia di Finanza, che aveva svolto le indagini a seguito della denuncia querela di *omissis*, aveva segnalato come il meccanismo adottato dalla SOCIETA' S.P.A. e la fittizia indicazione delle poste relative nel bilancio di esercizio della società, fossero particolarmente scorrette dal punto di vista contabile, al punto che in sede di approvazione del bilancio, gli amministratori e/o i professionisti incaricati, se avessero puntualmente verificato la consistenza della voce "*crediti esigibili nell'esercizio successivo*", avrebbero senza dubbio potuto appurare l'illecita sottrazione di somme, ragione anche questa per ravvisare la responsabilità dell'attrice.

Esponeva inoltre che quest'ultima non poteva dolersi della procedura di troncamento degli assegni, riconducibile alla categoria degli usi normativi *praeter legem*, ben nota alla clientela delle banche, utilizzata nell'interesse di entrambi, anche per il risparmio dei costi che aveva procurato.

Circa le censure sull'anatocismo e le CMS, deduceva l'infondatezza nel merito e la prescrizione con riferimento al periodo 31/3/97-31/12/99, mentre per i criteri di valuta richiamava la convenzione di conto corrente e le linee di credito concesse alla società. Del pari, legittima doveva ritenersi l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, sia in quanto previste dal contratto sia in quanto le stesse erano il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover sempre fronteggiare eventuali scoperti di conto corrente.

2. In sintesi, il Tribunale, ha evidenziato nella motivazione i seguenti elementi.

Ha valutato la documentazione agli atti e particolarmente: quella relativa al procedimento penale a carico della convenuta TIZIA, culminato con l'applicazione della pena, nell'ambito del quale era stata accertata la falsità degli assegni con firma apocriefa dell'imputata, previa restituzione e dissequestro all'avente diritto degli assegni in originale (che l'attrice era stata autorizzata a produrre in occasione dell'udienza del 17 settembre 2009, senza opposizione da parte della banca); la perizia espletata dalla dott.ssa *omissis* limitatamente all'elenco degli

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel De Cristofaro, n. 1692 del 20 giugno 2018

assegni oggetto della pronuncia irrevocabile, alla stessa allegato (in quanto la banca convenuta si era opposta all'utilizzabilità della perizia ma non all'elenco allegato).

Ha ritenuto provata la responsabilità della convenuta TIZIA in considerazione: della dichiarazione prodotta in atti, avente valenza di confessione stragiudiziale resa alla parte, soprattutto considerando che la stessa non aveva neppure allegato in che cosa sarebbe consistita la violenza morale asseritamente perpetrata nei suoi confronti; del mancato disconoscimento della propria sottoscrizione, che consentiva di intendere la scrittura per riconosciuta; dell'accertamento della falsità delle firme compiuto in sede penale, confortato dalla circostanza che TIZIA aveva patteggiato la pena per i reati di falso in scrittura privata e truffa continuati e aggravati, accertati e commessi in danno di *omissis*, in un certo senso ammettendo la propria responsabilità; dalla condotta processuale del tutto passiva e silente del giudizio civile, dopo la iniziale costituzione.

Ha quindi accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da SOCIETA' S.P.A. nella misura complessiva di euro 287.541,54, corrispondente all'importo complessivo degli assegni a firma apparente del legale rappresentante, tratti sulla banca convenuta, con gli accessori relativi alla natura di debito di valore (rivalutazione monetaria con decorrenza dal 30 giugno 2002, data intermedia equitativamente determinata, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, fino alla data della sentenza), e così pari ad euro 452.598,67, oltre interessi legali successivi, ponendo detta somma a carico della *omissis*. Ha escluso invece il riconoscimento degli interessi convenzionali pattuiti dalla banca convenuta.

Ha respinto altresì la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto generica e priva di riscontro, non risultando comunque configurabile, rispetto ad una società di capitali, né il cosiddetto danno morale soggettivo, quale sofferenza e turbamento d'animo conseguente ad un fatto illecito subito, né il cosiddetto danno esistenziale.

Esaminando la domanda risarcitoria proposta dalla SOCIETA' nei confronti della banca convenuta, ritenuta in tesi corresponsabile, l'ha respinta in base alle seguenti considerazioni:

- la regolarità della procedura utilizzata, *check truncation*, adottata ormai da 10 anni dal sistema interbancario per gli assegni di importo non superiore a € 3.000, con evidenti vantaggi anche per la clientela;
- nonostante il limite della procedura, costituito dal fatto che la Banca trattaria, a cui non viene presentato il titolo, non ha la possibilità di verificare la corrispondenza della firma con lo *specimen firmae* in suo possesso, ha ritenuto che, essendo i titoli completi e privi d'alterazioni materiali, anche alla luce delle emergenze del processo penale, la Banca trattaria, anche esaminando materialmente gli assegni, utilizzando la diligenza di un banchiere medio, non avrebbe potuto verificare la falsificazione degli stessi ed avrebbe quindi ugualmente proceduto al pagamento;
- anche procedendo al diretto raffronto tra le sottoscrizioni falsificate degli assegni bancari prodotti in originale e lo *specimen* di firma rilasciato dal dott. *omissis* non si individuavano sostanziali differenze ed inoltre la firma falsificata risultava accompagnata sempre dall'apposizione dell'impronta del timbro a secco "S.R.L", che dava garanzia di conformità e di provenienza;
- in definitiva, anche l'accertamento della falsità delle firme in sede penale, in base a quanto sopra premesso, non era sufficiente a far ritenere la corresponsabilità della banca convenuta.

Esaminando le doglianze proposte dall'attrice in tema di anatocismo, CMS e giorni di valuta, ha considerato tardiva l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, in quanto costituita meno di 20 giorni prima della prima udienza di trattazione e ha ritenuto fondata la pretesa della società attrice ad ottenere il rimborso delle somme addebitate dalla banca convenuta per interessi passivi e commissioni di massimo scoperto afferenti agli assegni falsificati,

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel De Cristofaro, n. 1692 del 20 giugno 2018

rinviano la liquidazione di tale voce di danno alla c.t.u. contabile, da espletare nel prosieguo di giudizio, previa rimessione in istruttoria, in applicazione degli orientamenti della Cassazione in materia. Per i giorni di valuta, ha evidenziato che la banca non aveva prodotto idonea documentazione a sostegno della regolamentazione pattizia di tale aspetto, derivandone la nullità anche di tale applicazione.

Ha rimesso alla decisione definitiva la pronuncia sulle spese.

3. Propone appello principale SOCIETA' preliminarmente dando atto dell'esistenza di una causa pendente in corte d'appello, dinanzi allo stesso relatore, tra la SOCIETA', TIZIA e altri istituti di credito, nella quale si dibatte delle medesime questioni, richiamando altresì i motivi di appello in quella sede articolati.

Censura quindi la sentenza per non avere valutato che, con la procedura interbancaria adottata, la Banca trattaria non aveva potuto in concreto verificare l'autenticità della firma di traenza mediante lo

specimen in suo possesso e che tale procedura non sarebbe opponibile alla stessa SOCIETA' S.P.A.

Censura la contraddittorietà della sentenza laddove la stessa afferma l'obbligo della banca di esaminare l'assegno sotto l'aspetto della completezza e dell'assenza di alterazioni, per poi trarre conclusioni errate sulla mancata conformità tra la firma di traenza e quella apposta sullo specimen. Critica soprattutto la motivazione laddove afferma che l'adozione della procedura interbancaria richiamata sarebbe stata, di fatto, priva di rilievo causale rispetto ai danni subiti da SOCIETA' S.P.A., richiamando il fatto che le banche avevano stipulato una sorta di assicurazione interbancaria per fronteggiare i danni ai clienti astrattamente derivanti dall'utilizzo di quella procedura.

Si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto indimostrata la circostanza, allegata da TIZIA, secondo cui la banca non avrebbe adeguatamente effettuato la verifica anche con riferimento alle firme per il ritiro dei moduli di assegni, senza considerare che tale documentazione non poteva che essere in possesso della banca che si era ben guardata dal produrla in giudizio.

Richiama il motivo di appello della sentenza nella causa "gemella" con cui ha contestato l'affermazione del Tribunale che, da un lato, aveva utilizzato come fonte di prova la consulenza grafologica del PM, che aveva accertato la falsità e, dall'altro, non aveva tenuto conto del fatto, accertato dallo stesso esperto, che le due firme, pur essendo simili, avevano ben 11 dissomiglianze apprezzabili che un cassiere esperto avrebbe dovuto cogliere. Il tribunale avrebbe inoltre dovuto considerare che gli assegni falsificati furono un bel numero ed è presumibile che, se fossero stati tutti visionati, quantomeno qualcuno degli assegni falsi sarebbe stato scoperto.

Censura, come nella causa parallela, inoltre la motivazione laddove la stessa ascrive la responsabilità, per omesso controllo del fatto della dipendente, unicamente alla società, senza considerare che la TIZIA aveva agito in modo da mascherare i propri comportamenti in contabilità, con un *modus operandi* che sarebbe stato estremamente difficile da individuare (per giustificare le sottrazioni, nei bilanci, pareggiava la cassa rappresentata dalla uscita delle somme in questione con insoluti fasulli che emetteva sui vari creditori, compensando in tal modo la fuoruscita di denaro derivante dalle falsificazioni). La riprova di ciò è che SOCIETA' SPA era riuscita a scoprire la truffa solo tramite la segnalazione della BANCA che aveva posto l'allarme, per il fatto che la società aveva un numero di insoluti superiore alle normali statistiche.

Censura altresì l'omesso riconoscimento del danno non patrimoniale, astrattamente configurabile anche per le società di capitali.

4. Si è costituita in appello, proponendo anche appello incidentale, la BANCA per chiedere il rigetto dell'appello e per riproporre, ove necessario, le eccezioni non esaminate dalla sentenza di primo grado, tra cui quella di concorso colposo ex art. 1227 c.c. L'appellata evidenzia che era paradossale il fatto che, mentre la società rimproverava alla Banca di non avere eseguito gli opportuni, accurati controlli, in tal modo danneggiando la propria cliente, era stato proprio il Direttore della Banca convenuta ad accorgersi dell'illecito, segnalando alla cliente la presenza di una anomala percentuale di insoluti sul foglio commerciale presentato. Era quindi ipotizzabile che, senza tale segnalazione, la Società non si sarebbe accorta di nulla, nonostante gli evidenti segnali che emergevano dalla contabilità, come posto in evidenza dalla stessa Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini penali.

Con l'appello incidentale, la Banca chiede la modifica della sentenza nella parte in cui ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di una c.t.u. tecnico contabile volta ad accertare l'illiceità delle previsioni di interessi anatocistici nonché l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e dei giorni di valuta, pur avendo evidenziato una serie di criticità relative alla incompleta produzione documentale e particolarmente la mancanza del saldo finale del conto, con la affermazione, del tutto incompatibile e contraddittoria con quanto disposto, secondo cui *"La c.t.u. contabile potrà quindi consentire di accertare le poste non dovute alla Banca da parte di omissis ma non necessariamente consentirà di addivenire ad un eventuale pronuncia di condanna della Banca alla restituzione di una determinata somma in favore di omissis"*.

Ciò posto, la BANCA afferma che l'appellante non avrebbe espressamente contestato tale capo della sentenza e che, conseguentemente, la domanda difetterebbe di interesse, non avendo senso alcuno ottenere l'accertamento dell'eventuale saldo corretto del conto corrente senza poter conseguire una corrispondente pronuncia di condanna.

Sempre con appello incidentale, la Banca deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c in quanto la domanda proposta da SOCIETA' S.P.A. priva di opportuna documentazione e soprattutto degli estratti conto dell'ultimo anno di vigenza del rapporto, sarebbe carente di prova e tale carenza non potrebbe essere aggirata con l'ammissione di una consulenza.

5. La Corte, dopo la trattazione, ha rinviato la causa all'udienza del 20 febbraio 2018 per la precisazione delle conclusioni e in quella sede ha concesso il termine di cui all'articolo 190 c.p.c. per le memorie conclusive trattenendo la causa in decisione.

6. L'appello principale non è fondato in base alle ragioni di seguito precisate.

Lo stesso vale per l'appello incidentale.

6.1. I motivi di appello di SOCIETA' possono essere esaminati congiuntamente in quanto riguardano questioni strettamente connesse.

Preliminarmente, deve osservarsi che i motivi di appello sono completamente sovrapponibili a quelli proposti nella causa parallela, già decisa da questa Corte, nella quale sono parti la BANCA e omissis e altre banche, in quanto nella stessa sono state dibattute le medesime questioni.

Pertanto, questa Corte non può che richiamare le motivazioni in quella sede articolate.

6.2. Tornando alle censure principali dell'appellante, la questione da risolvere è la seguente: se sia ravvisabile o meno una condotta colposa della banca trattaria, in relazione ai pagamenti degli assegni falsificati, per non aver controllato, a causa della *check truncation*, la

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel De Cristofaro, n. 1692 del 20 giugno 2018

conformità della firma di traenza con lo *specimen* in suo possesso. Questione strettamente connessa a quella sull'accertamento della falsità della firma e della sua riconoscibilità.

A tale riguardo, il primo giudice preliminarmente evidenziava che la procedura in oggetto, pur portando ad un equo temperamento degli interessi di banca e cliente, ottenuto attraverso la riduzione dei costi di lavorazione delle banche e di trasmissione dei documenti cartacei, con un miglioramento della tempistica di accredito e la riduzione dei giorni di valuta applicati, non sarebbe opponibile alla parte attrice in quanto terza rispetto a tale convenzione. Un'ulteriore circostanza pacifica è la seguente: la BANCA non aveva esaminato direttamente gli effetti falsificati neppure in sede di istanza di compensazione.

Ciò premesso, il Tribunale ha correttamente osservato che, al di là della prova della falsità delle firme apposte sugli assegni in contestazione, occorre verificare se tale falsificazione fosse o meno riconoscibile dal funzionario medio e diligente al momento della messa all'incasso del titolo.

Come è ormai noto, la diligenza del banchiere attento e previdente, richiesta dalla giurisprudenza, non può essere tale da imporre al funzionario un esame approfondito della firma in contestazione, attuabile solo attraverso un esame grafologico vero e proprio.

Tale principio è stato affermato più volte, anche di recente, in tema di pagamenti di assegni di conto corrente che si assumano falsificati o alterati, non potendosi richiedere alla banca di predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso o l'alterazione mediante strumenti meccanici o chimici, né potendosi richiedere ai suoi dipendenti una competenza particolare in grafologia (cita Cass. sentenze nn. 6513/2014 e 20.292/2011; più di recente, cfr. Cass. sentenze nn. 12806/2016; 8731/2016).

Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale osserva quanto segue:

- i titoli emessi all'incasso dalla dipendente erano pacificamente completi in ogni loro parte;
- i suddetti titoli erano pacificamente privi d'alterazioni, abrasioni, cancellature o sovrapposizione di caratteri;
- anche effettuando il diretto raffronto tra le sottoscrizioni falsificate degli assegni prodotti in originale e lo *specimen* di firma rilasciato dal legale rappresentante, come documentato in atti, le firme derivanti dalla falsificazione accorta del *omissis* non si differenziavano in modo evidente da quella del dott. *omissis*;
- per di più ogni firma falsificata risultava accompagnata accortamente dall'apposizione del timbro a secco "S.R.L." che avrebbe tranquillizzato di per sé il soggetto che avesse dovuto esaminare il titolo medesimo.

Ne derivava che, se anche la banca trattaria avesse avuto a disposizione i titoli per cui è causa, *"non sarebbe stato possibile, neppure dopo disamina operata secondo i parametri dell'accordo banchiere connotata da diligenza media, rilevare la differenza fra specimen di firma del doti. 11 e firma falsificata peraltro sempre accompagnata dal timbro sociale"*.

6.3. La motivazione merita di essere condivisa.

La sentenza impugnata ipotizza del tutto correttamente, effettuando il c.d. giudizio controfattuale utilizzato dalla giurisprudenza soprattutto in tema di responsabilità medico-sanitaria, che, quand'anche la banca avesse fisicamente verificato la sottoscrizione, al di fuori della procedura di *check truncation*, non avrebbe potuto impedire l'evento dannoso: in altre parole, si può fondatamente affermare la mancanza di nesso causale tra la condotta della banca e il danno provocato dalla falsificazione della dipendente.

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel De Cristofaro, n. 1692 del 20 giugno 2018

Tale conclusione deriva proprio dalla fondatezza delle considerazioni svolte dal Tribunale, basate non solo sulla assoluta verosimiglianza della firma apocrifa rispetto a quella del legale rappresentante, ma anche dell'esistenza di un quadro generale che non poteva che tranquillizzare il funzionario di banca pure diligente deputato al controllo dell'autenticità della firma: il fatto che i titoli si presentavano completi in ogni loro parte, privi d'alterazioni e recanti anche il timbro della società (che la difesa della banca stigmatizza essere esattamente identico a quello apposto sulla procura a margine del gravame).

6.4. Ciò premesso, va osservato, in adesione alla difesa della banca, che il sistema di *check truncation*, riguardante i rapporti tra le banche, non è atto ad incidere in alcun modo sulla comune disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente. Né si possono condividere a tale riguardo le osservazioni della difesa dell'appellante (che sostiene nei suoi scritti che se la banca avesse comunicato alla società correntista la mancanza di controllo sugli assegni non superiori ad euro 2.500, l'appellante avrebbe certamente controllato l'operato della dipendente). Si rileva per contro che, trattandosi di una procedura interbancaria, regolarmente verificata e controllata dagli organismi competenti, la banca non era certamente tenuta ad informare in alcun modo la cliente e che in ogni caso quest'ultima non avrebbe certamente potuto rivolgersi ad una banca diversa per ottenere un migliore e/o diverso trattamento.

In definitiva, qualunque tentativo di addossare al sistema bancario in generale la responsabilità per l'adozione della procedura semplificata e alla Banca la colpa per non aver controllato, sia pure indirettamente, l'operato della dipendente, responsabile di una accorta falsificazione, non può trovare in questa sede accoglimento.

Tale conclusione non muta alla luce dei precedenti dei procedimenti arbitrari allegati dalla difesa dell'appellante per una serie di ragioni:

- la non decisività di tali orientamenti, che non possono certamente costituire un precedente giurisprudenziale, rispetto ai principi enunciati dalla Suprema Corte nelle decisioni sopra richiamate, la cui validità rimane indiscussa;
- la non coincidenza delle fattispecie concrete esaminate nei casi oggetto di procedimento arbitrale rispetto a quella oggetto della presente causa: ad esempio, nella decisione del collegio arbitrale di Roma, che riguardava un caso di responsabilità della banca per aver provveduto al pagamento di un assegno bancario in euro 2.260 senza avere previamente accertato la conformità della firma di traenza apposta sul titolo allo specimen, si legge che "*E' pacifico fra le parti del presente giudizio che la firma di traenza apposta sull'assegno pagato dalla banca resistente sia completamente diversa da quella di specimen.*";
- la decisione del Tribunale di Bologna si è basata sulla corretta applicazione dei principi giurisprudenziali alla fattispecie, esattamente descritta e individuata e neppure contestata dalle parti.

6.5. Va a questo punto osservato che il primo giudice, nell'affermare l'assenza di responsabilità della banca, non ha preso in esame la perizia grafologica espletata dal consulente del pubblico ministero, valutando la tardività della produzione, sulla base della relativa eccezione sollevata dalla banca.

Nel precedente sottoposto all'esame di questa corte, invece, non vi è stata questa affermazione, per cui i motivi di appello di *omissis* si soffermano, anche in questa sede, sull'esistenza di numerose differenziazioni evidenziate nella perizia in oggetto, ben 11 dissimiglianze, che avrebbero dovuto indurre la banca ad accorgersi della falsificazione. Senza considerare il fatto che la ripetizione dei comportamenti illeciti non poteva e non doveva sfuggire ad un accorto funzionario di banca.

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel De Cristofaro, n. 1692 del 20 giugno 2018

Sotto il primo profilo, senza entrare nel merito della decisione del Tribunale, questa Corte, per quanto occorrer possa, si limita a richiamare la motivazione articolata nel richiamato precedente: *"La questione si pone quindi unicamente, come sopra osservato, sull'eventuale individuazione di una condotta colposa della banca trattaria per aver effettuato il pagamento senza controllare o avendo controllato male la conformità della firma di traenza con quella apposta sullo specimen all'atto dell'apertura del conto.*

Per risolvere tale questione è dirimente l'esame della consulenza tecnica affidata dal pubblico ministero, nel procedimento penale, ad un esperto, noto anche a questa corte, all'esito della quale è stata accertata la falsità delle firme apposte sugli assegni oggetto della denuncia per truffa e altri reati, titoli negoziati anche presso le banche parti in causa.

Ebbene, l'esame della relazione peritale, che costituisce una fonte di prova unitamente alle altre acquisite nel giudizio civile di cui si tratta, porta a condividere le conclusioni del primo giudice.

*La premessa dell'analisi, che condurrà l'esperto a concludere per l'apocriefa delle firme per effetto di imitazione, è la seguente: 'il giudizio certo di apocriefa per imitazione si basa sul riscontro di discordanze dinamiche che possono essere quantitativamente modeste, ma qualitativamente molto significative. **Nonostante il rilevamento di similarità ed affinità delle nature grafomotorie a confronto, che si presentano con il requisito della secondarietà e che appaiono ingannevolmente simili, si colgono diversità decisive nella gestione dell'energia scrittoria, nella modulazione del gesto grafico e nella conduzione dei movimenti...**'.*

Seguiva quindi l'analisi delle 11 differenziazioni che hanno condotto l'esperto a formare il giudizio di apocriefa.

Ad avviso di questa Corte, l'espressione sopra enfatizzata è quella che ha indotto il tribunale ad escludere la responsabilità della banca, in applicazione della giurisprudenza richiamata che esclude che al funzionario sia richiesto un esame approfondito della firma, in seguito considerata falsa, esame attuabile solo attraverso un esame grafologico vero e proprio.

È di tutta evidenza che, nel caso di specie, solo il ricorso ad un esperto grafologico, ha consentito di giungere all'accertamento della falsità della firma del legale rappresentante di omissis ad opera della omissis

Ciò premesso, il richiamo, da parte della difesa dell'appellante, alle ben 11 differenziazioni colte dall'esperto per individuare l'unicità della mano e la falsificazione della firma apparentemente di omissis, appare un argomento del tutto suggestivo oltreché infondato in quanto basato solo su una parte avulsa dal contesto della relazione.

Occorre quindi convenire con il Tribunale e ritenere che, quand'anche la banca trattaria, a mezzo del proprio cassiere delegato, avesse eseguito un raffronto visivo tra la firma apposta sugli assegni in contestazione e lo specimen sottoscritto dal legale rappresentante, la stessa non sarebbe stata in grado di individuare la falsificazione, con l'ulteriore conseguenza della mancanza di un nesso causale tra la procedura utilizzata e il danno subito dalla correntista."

6.6. Altrettanto infondate sono le censure che la difesa dell'appellante muove alla sentenza sottolineando come la società non avrebbe potuto accorgersi dei comportamenti della propria dipendente mentre faceva affidamento sul controllo delle firme sugli assegni, controllo per contratto demandato alla propria banca.

Va per contro osservato quanto segue:

-è stata paradossalmente proprio la segnalazione del Direttore della filiale della BANCA, la cui attenzione è stata catturata dalla presenza di una anomala percentuale di insoluti sul foglio commerciale presentato, a mettere in avviso sulle condotte illecite della propria dipendente: ciò premesso, si può tranquillamente affermare che, senza tale segnalazione, la Società non si sarebbe accorta di nulla, nonostante gli evidenti segnali che emergevano dalla contabilità, come posto in evidenza dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini penali;

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel De Cristofaro, n. 1692 del 20 giugno 2018

-il tentativo di riversare sulla banca una simile responsabilità dimostra che, all'interno di *omissis* nessun controllo veniva effettuato sulla gestione amministrativa: la società, pur avendo ricevuto regolarmente gli estratti conto, non li aveva mai contestati, mentre avrebbe dovuto trarre dalle informazioni ricevute le debite conclusioni;

-è di tutta evidenza che le aziende non verificano le firme sugli assegni già emessi ma le stesse sono tenute a controllare gli estratti conto e le schede contabili relative ai rapporti con i propri istituti di credito e fornitori: ciò dimostra che, considerata la rilevanza delle somme di cui si era appropriata la dipendente infedele e la durata di una simile condotta, tra l'altro scoperta solo grazie all'intervento di una banca, l'odierna appellata, per ragioni non conoscibili, non aveva adottato alcuno strumento di controllo, lasciando ogni potere nelle mani di *omissis*.

Quindi anche tali censure non meritano accoglimento.

6.7. Infine, l'argomento del mancato riscontro della falsità delle firme apposte sui moduli di richiesta degli assegni non appare significativo ai fini del decidere in considerazione del fatto che nessun accertamento del genere è stato compiuto né nel giudizio penale né tantomeno in quello civile.

Si conviene quindi con la difesa della BANCA che afferma che la deduzione difensiva della controparte non assume un carattere di decisività rispetto al rigetto della domanda principale posto che la stessa riguarda una delle modalità esecutive con cui l'ex dipendente della *omissis* ha perpetrato le appropriazioni in danno della società.

7. Anche il motivo di appello sul mancato riconoscimento del danno non patrimoniale (esistenziale) dedotto dall'attrice nei confronti della dipendente non merita accoglimento.

Osserva il Tribunale che *omissis*, società di capitali dedita alla distribuzione all'ingrosso di prodotti per farmacie ed erboristerie, non ha neppure dedotto di avere visto la propria posizione sul mercato concretamente intaccata dalla condotta della collaboratrice infedele e che in ogni caso, se vi è stata valutazione di disvalore da parte della società in genere o di determinate categorie professionali, tale valutazione ha ovviamente attinto solo la *omissis* e non certo la danneggiata.

Oltre a ciò, va considerato che la società non ha fornito alcun elemento di prova o indizio in tal senso mentre è assolutamente necessario, anche ai fini di una valutazione equitativa, che la parte interessata fornisca al giudicante un principio di prova sull'esistenza di un pregiudizio.

Nel caso di specie, mentre è pacifico il danno patrimoniale subito, sotto il profilo della illegittima appropriazione delle somme mediante la falsificazione degli assegni, non è assolutamente evidente quale riflesso esistenziale di tale danno la società possa avere subito, mentre il giudizio di disvalore non può che riguardare la dipendente.

Va ancora considerato che le falsificazioni non hanno avuto alcun riflesso esterno, tale da danneggiare l'immagine e/o la reputazione della società, né nei riguardi della clientela né sotto il profilo della reputazione commerciale verso le banche.

Il motivo va quindi disatteso.

8. Resta da esaminare l'appello incidentale proposto da BANCA.

Con riferimento a tale doglianza, questa Corte prende atto che il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della decisione di appello.

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel De Cristofaro, n. 1692 del 20 giugno 2018

Preliminarmente, va segnalato che anche nel precedente "gemello", il Tribunale aveva separato la parte della causa relativa alle contestazioni mosse da *omissis* al calcolo degli interessi, alle CMS e agli altri oneri non dovuti, disponendo la prosecuzione di tale accertamento mediante una consulenza tecnica e che, all'esito di tale accertamento, è stata pronunciata la condanna della banca restituire una somma (modesta rispetto al danno da falsificazione, ma non priva di rilievo per la società).

Ciò premesso, ad avviso di questa Corte, non è corretto trarre, come fa la difesa di BANCA, unicamente da un'esternazione contenuta in un passo della motivazione, che costituisce un *obiter dictum*, in primo luogo, la conclusione che tale affermazione sarebbe passata in giudicato in assenza di specifica impugnazione da parte di *omissis*, e, in secondo luogo, il convincimento che, all'esito della c.t.u. tecnico contabile, la sentenza definitiva porterebbe unicamente ad un accertamento mentre non potrebbe mai comportare una condanna, derivandone il difetto di interesse della parte.

Neppure è sostenibile che *omissis* che ha visto un parziale accoglimento delle domande proposte (quelle di nullità afferenti al rapporto con la banca per il conto corrente e il conto anticipi), fosse comunque tenuta a proporre impugnazione anche con riguardo ai capi di sentenza a sé favorevoli.

Va ancora osservato che il primo giudice, una volta rilevata la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, operata dalla banca convenuta in violazione della normativa di settore e del pari la nullità delle clausole di previsione delle commissioni trimestrali di massimo scoperto applicate dalla banca al rapporto di conto corrente e alle correlate linee di credito (accanto alla illegittima applicazione di giorni di valuta), non poteva che provvedere per la prosecuzione dell'istruttoria.

Prova ne sia che la sentenza richiama, a sostegno delle proprie decisioni, l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di capitalizzazione degli interessi, per dare atto che nel prosieguo dell'istruttoria sarebbe stato chiesto al c.t.u. di procedere alla riclassificazione del conto corrente depurato da quanto non dovuto da *omissis* per interessi anatocistici, illegittima capitalizzazione, CMS e giorni di valuta.

Il fatto che la decisione evidenzi l'esistenza di "criticità" relative alla completezza o meno della documentazione, situazione non infrequente nelle cause di diritto bancario, non esimeva il Tribunale dal disporre l'accertamento peritale né poteva privare a priori la consulenza tecnica di qualsiasi utilità pratica. Non si può quindi accogliere la richiesta di riforma della sentenza sullo specifico punto.

Tali considerazioni comportano il rigetto anche dell'appello incidentale.

9. In base a quanto fin qui osservato, entrambi gli appelli vanno disattesi, con la integrale conferma della sentenza.

Il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla banca appellata comporta la necessità di una parziale compensazione delle spese di lite, che può essere individuata nella misura di un terzo, mentre il residuo onere delle spese dovrà gravare sulla parte prevalentemente soccombente, S.R.L.

Si dà atto che sussistono, per entrambe le parti, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi di legge.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da SOCIETA' nei confronti di BANCA. e di *omissis* avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Bologna seconda

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel De Cristofaro, n. 1692 del 20 giugno 2018

sezione civile depositata il 26 agosto 2014 nella causa n. 6206/2007 r.g., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

respinge l'appello principale proposto da *omissis*;

respinge l'appello incidentale proposto dalla banca appellata;

compensa le spese dell'appello nella misura di un terzo, condannando *omissis* a pagare alla

BANCA, il residuo delle spese di lite, per l'intero liquidate in € 13.560 per compenso ed € 777,00 per anticipazioni, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 1° giugno 2018.

Il Presidente

Dott. Roberto Aponte

Il Consigliere estensore

dott. Anna De Cristofaro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS